

Accesso libero	Abbonamenti Standard	Abbonamenti Premium	Contatti	Abbonamenti
----------------	----------------------	---------------------	----------	-------------



**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - ordinanza 27 gennaio 2014 n. 1530** - Pres. ff. Rovelli, Rel. D'Alessandro - Anas s.p.a. (Avv.ra Stato) c. Safab s.r.l. (Avv.ti P. Carbone e Chito) - (dichiara la giurisdizione del giudice ordinario).

**1. Giurisdizione e competenza - Ricorso in Cassazione - Per motivi di giurisdizione - Inammissibilità per genericità - Dichiarazione - Nel caso di ricorso contenente l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli *aliunde* - Impossibilità.**

**2. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Recesso dal contratto di appalto - In relazione ad una informativa antimafia - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.**

**3. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Risoluzione del contratto di appalto - Chiesta dall'appaltatore - Sul presupposto dell'illegittimità del recesso operato dall'Amministrazione - Deducendo l'avvenuto rilascio dell'informativa antimafia favorevole - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste.**

1. Non può essere dichiarato inammissibile per genericità un ricorso in Cassazione proposto per motivi di giurisdizione, nel caso in cui quest'ultimo contenga l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli *aliunde*, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere (1).

2. La deliberazione di un ente pubblico di recesso dal contratto di appalto, consequenziale all'informativa antimafia del Prefetto, resa ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l'esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali, fra i soggetti indicati nell'art. 1 del medesimo D.P.R. e le imprese, nei cui confronti emergano sospetti di legami con la criminalità organizzata; conseguentemente, trattandosi di atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 2 del cit. D.P.R., la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (2).

3. Nel caso in cui l'appaltatore di opere pubbliche agisca per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, sul presupposto dell'illiceità del recesso operato dall'amministrazione in conseguenza delle verifiche disposte dal Prefetto ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, deducendo l'avvenuto rilascio dell'informazione antimafia a sé favorevole, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché - avuto riguardo al criterio del "petitum" sostanziale - attiene all'esecuzione di un contratto di diritto privato, senza che venga in questione l'illegittimo esercizio di un potere amministrativo.

(1) Cfr. Cass., SS.UU., ord. n. 11826 del 2013.

(2) Cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 21928 del 2008, in *LexItalia.it*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/82/cassu\\_2008-08-29-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/82/cassu_2008-08-29-2.htm)

---

## FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l'ANAS propone ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione a controversia instaurata dalla SAFAB S.p.A. dinanzi al Tribunale di Roma, con la quale la predetta società chiedeva dichiararsi l'illiceità delle determinazioni assunte dall'ANAS per il recesso, in attuazione di informativa del Prefetto D.P.R. n. 252 del 1998, ex art. 10 da tre contratti di appalto ed il risarcimento dei danni;

che resiste con controricorso la SAFAB s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per genericità;

che l'ANAS ha depositato memoria.

Considerato che va preliminarmente rilevata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, contenendo questo l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli *aliunde*, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere (SS.UU. ord. n. 11826 del 2013);

che, sempre in via preliminare, va osservato che non risponde al vero l'affermazione di ANAS secondo cui sulla legittimità dei recessi si sarebbe formato il giudicato attraverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4360/2011, se non altro perchè tale sentenza è anteriore agli atti di recesso *de quibus* (la sentenza è del 10/6/2011 mentre gli atti di recesso sono del 25/7/2011);

che - secondo queste Sezione Unite - la deliberazione di un ente pubblico di recesso dal contratto di appalto, consequenziale all'informativa del Prefetto, resa ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 10 è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l'esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali, fra i soggetti indicati nell'art. 1 del medesimo D.P.R. e le imprese, nei cui confronti emergano sospetti di legami con la criminalità organizzata. Conseguentemente, trattandosi di atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 2 del cit. D.P.R., la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (SS.UU. sentenza n. 21928 del 2008);

che tuttavia la SAFAB agisce per la risoluzione, per fatto e colpa dell'ANAS, dei contratti *de quibus* e per il risarcimento dei danni, assumendo che, alla data delle comunicazioni di recesso, risultava rilasciata l'informazione antimafia ad essa favorevole;

che la SAFAB assume dunque la mancanza dei presupposti per l'esercizio del potere;

che, in siffatta situazione, avuto riguardo al criterio del *petitum* sostanziale, non può che dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia, attinente all'esecuzione di un contratto di diritto privato, nella quale non viene in questione l'illegittimo esercizio di un potere amministrativo, restando estranea al problema di giurisdizione ogni questione, attinente al

merito, circa la fondatezza della prospettazione dell'attrice;

che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, che provvederà anche sul regolamento delle spese.

**P.Q.M.**

la Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui rimette la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 14 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2014.



\* Inizio pagina